

Black List di specie esotiche invasive: un percorso interrotto

Rossella Azzoni

ARPA Lombardia, via I. Rosellini 17 – 20124 Milano; r.azzoni@arpalombardia.it

Pervenuto il 16.4.2014; accettato il 14.5.2014

Riassunto

Il contrasto alle invasioni biologiche si avvale di strumenti normativi la cui efficacia è limitata dal fatto che non sono stati sufficientemente risolti gli aspetti amministrativo-gestionali, scientifici e informativi per renderli operativi. Questa incompiutezza emerge in particolare nell'ambito di quelle regioni che si sono dotate di elenchi ufficiali delle specie che devono essere sottoposte a misure di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

PAROLE CHIAVE: specie esotiche invasive / monitoraggio vegetazione e fauna / valutazione di rischio ecologico

Invasive alien species black lists: an interrupted path

Regulatory framework to address the invasive alien species issue is fragmented and affected by substantial gaps in operational, scientific and informational actions. The efforts are poorly coordinated even though black lists have been published.

KEY WORDS: invasive alien species / fauna and vegetation monitoring / risk of invasiveness

BIODIVERSITÀ E INVASIONI BIOLOGICHE

Il *Settimo programma di Azione per l'Ambiente fino al 2020* "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" vede nell'attuazione immediata e accelerata della strategia europea per la biodiversità lo strumento per raggiungere il proprio *Obiettivo prioritario 1: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione* (UE, 2013a).

La *Strategia europea per la Biodiversità verso il 2020*, a sua volta, si pone sei obiettivi prioritari per porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici, e uno di questi obiettivi riguarda la lotta alle specie aliene invasive (UE, 2011).

Da anni infatti la comunità scientifica riconosce che il processo di diffusione incontrollata di specie alloctone al di fuori dei territori nativi costituisce una delle principali minacce alla biodiversità e all'equilibrio degli ecosistemi locali⁽¹⁾ (EEA, 2012).

Il fenomeno delle invasioni biologiche è in rapida e costante crescita e interessa tutti i gruppi tassonomici e tutti gli ecosistemi. Alcuni habitat sono naturalmente più vulnerabili di altri: a scala europea, ad esempio, le invasioni di specie vegetali sono particolarmente frequenti nelle aree più antropizzate come i territori agricoli o urbani⁽²⁾.

La ricerca scientifica e i numerosi esempi disponibili a livello mondiale forniscono un'altra certezza: il controllo e la tempestività delle azioni di contenimento delle specie aliene sono essenziali per salvaguardare la biodiversità locale da fonti di perturbazione che potrebbero avere conseguenze gravi (EEA, 2013).

Per attivare la lotta alle specie esotiche invasive, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno recentemente presentato una proposta di regolamento; l'Unione Europea infatti, in quanto parte

della Convenzione sulla Diversità Biologica, è tenuta a vietare l'introduzione di specie esotiche, a controllarle o a eliminarle se esse minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie (UE, 2013b). La proposta di regolamento punta a raggiungere i propri obiettivi attraverso misure che affrontino l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive e il loro rilascio nell'ambiente, l'introduzione e il rilascio accidentali, l'istituzione di un sistema di preallarme e reazione rapida e la gestione della diffusione di tali specie. Quattro sono i principi su cui essa si fonda: stabilire quali sono le specie esotiche prioritarie, attivare misure incentrate sulla prevenzione, valorizzare le esperienze pregresse, adottare un approccio graduale per fasi.

(1) <http://www.cbd.int/invasive>

(2) <http://biodiversity.europa.eu/topics/invasive-species>

DEFINIZIONI

Prima di entrare nel merito della discussione occorre segnalare che la terminologia relativa all'argomento non sempre è chiara e univoca, fatto che rende necessario riproporre alcune definizioni (Scovacricchi, 2011-2012).

Come noto, una specie autoctona o nativa o indigena è una specie che si è evoluta entro un determinato territorio (o in questo è giunta autonomamente da lungo tempo) nel quale è presente con popolazioni capaci di autosostenersi; una specie alloctona o esotica o aliena è invece una specie introdotta dall'uomo (intenzionalmente o meno) in una regione diversa da quella della sua distribuzione naturale. In realtà, i termini autoctono e alloctono sono molto utilizzati in Italia per indicare rispettivamente specie native e aliene, ma sono poco usati dagli autori anglosassoni. Infine, una specie aliena diviene naturalizzata o stabilizzata quando vive libera nell'ambiente con popolazioni capaci di autosostenersi; una specie aliena naturalizzata è considerata invasiva quando la sua diffusione –in competizione con specie native– rappresenta una concreta minaccia per la biodiversità locale.

CRITICITÀ E PROSPETTIVE

La prima riflessione che deriva da queste definizioni è quella che riguarda l'esoticità, che è strettamente collegata all'areale geografico di distribuzione della specie in analisi: l'esoticità rappresenta quindi una condizione relativa e richiede di essere declinata a scale differenti, analogamente all'autoctonia. Ne deriva quindi che qualsiasi elenco di specie esotiche prioritarie deve essere considerato applicabile solo ed esclusivamente al territorio per il quale è stato compilato.

In Italia, sul fronte dell'indi-

viduazione dell'elenco delle specie esotiche prioritarie, non vi è ancora alcuna espressione a livello nazionale; viceversa, alcune Regioni hanno avuto una visione anticipatrice e hanno già identificato le specie alloctone invasive problematiche per il proprio territorio proponendo elenchi ufficiali delle specie che devono essere sottoposte a misure di monitoraggio, contenimento o eradicazione: tali elenchi sono detti Liste Nere o *Black List*.

Le tre realtà che si sono espresse in tal senso –sebbene con approcci e visioni piuttosto differenti– sono la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta.

La Regione Lombardia ha predisposto la Lista Nera sia delle specie animali sia di quelle vegetali nell'ambito di un contesto normativo destinato a tutelare e conservare la piccola fauna, la flora e la vegetazione spontanea. (Regione Lombardia, 2008a; 2008b).

La Regione Piemonte ha considerato solo le specie vegetali ma ha articolato la propria *Black List* in tre elenchi differenti: *Management List*, relativa a specie esotiche presenti in maniera diffusa sul territorio; *Action List*, che indica specie per le quali sono ancora applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale; *Warning List*, relativa alle specie esotiche che non sono ancora presenti ma che hanno evidenziato caratteri di invasività in regioni confinanti (Regione Piemonte, 2012).

Le Regione Autonoma Valle d'Aosta, infine, ha predisposto la propria lista nera solo per le specie vegetali nell'ambito di una norma per la tutela e la conservazione della flora alpina (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2009).

Nelle proprie norme, oltre a vietare l'introduzione di specie alloctone negli ambienti naturali, la Lombardia e la Valle d'Aosta

rimandano a eventuali misure incentivanti l'eradicazione, misure adottabili dalla Giunta regionale. Il Piemonte invece individua all'origine la lista delle specie per le quali –oltre a evitare l'utilizzo– possono essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione più o meno circoscritti, cui non associa finanziamenti; promuove inoltre la cultura della prevenzione e la diffusione di buone pratiche presso gli operatori interessati.

L'efficacia di queste norme è però limitata da molte questioni irrisolte (MATTM, 2009). Si possono individuare aspetti concernenti:

- il quadro amministrativo-gestionale, rispetto al quale occorrerebbe:
 - definire con chiarezza le competenze e i compiti dei soggetti pubblici che governano il territorio, sia in regime di tutela ambientale che in ambito non tutelato;
 - allocare le risorse finanziarie per attivare le misure di lotta immediata e per i controlli della loro riuscita;
 - coordinarsi con le realtà territoriali limitrofe per azioni di lotta sistematiche e per evitare possibili reinvasioni;
- il quadro normativo generale, rispetto al quale sarebbe indispensabile:
 - garantire la prevenzione;
 - garantire la lotta con mezzi efficaci specie-specifici;
- il quadro scientifico, rispetto al quale sarebbe opportuno:
 - migliorare le conoscenze sulla biologia e sull'ecologia delle specie invasive e di quelle potenzialmente tali;
 - procedere alla valutazione dei rischi ecologici, sanitari, economici specie-specifici e definire le soglie di intervento;
 - valutare i costi generati dalle possibili invasioni;

- creare un sistema di monitoraggio permanente attraverso soggetti presenti sul territorio;
- il quadro informativo, rispetto al quale sarebbe auspicabile:
 - predisporre materiale per singola tipologia di utente, finalizzato alla prevenzione;
 - individuare i canali informativi più utili o promettenti;
 - organizzare corsi per gli operatori del settore.

I primi due punti del quadro amministrativo-gestionale sembrano quelli che –attualmente– ostacolano con maggior forza l'efficacia delle *Black List* esistenti.

Per quanto concerne la questione dei soggetti pubblici che devono governare la problematica, un esempio concreto renderà conto di questa affermazione.

È noto come il monitoraggio delle specie aliene invasive prenda normalmente spunto dalle informazioni già raccolte e detenute per altri fini dai diversi soggetti competenti, e venga programmato *ex novo* solo in occasione della realizzazione degli interventi di gestione (ISPRA, 2009).

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, anche Speciale (VIA/VIAS) –per le quali *vegetazione, flora e fauna* rappresentano una delle componenti ambientali da monitorare– sia i rilevatori in campo che realizzano il monitoraggio, sia le Agenzie ambientali impegnate nell'attività di audit vengono a conoscenza non solo della presenza degli esemplari vegetali e animali esotici ma anche della loro ubicazione in quanto le stazioni di rilievo dei piani di monitoraggio sono normalmente georeferenziate.

Supponendo che gli esemplari esotici siano stati ritrovati in ambito di area protetta, l'Agenzia ambientale potrebbe segnalare le

presenze all'Ente gestore dell'area protetta in quanto responsabile, appunto, della gestione dell'area in senso lato (L. 394/1991); in tal caso, il soggetto a cui comunicare gli esiti del monitoraggio delle specie da *Black List* è quindi noto.

Ipotizzando che gli esemplari esotici siano stati invece ritrovati in ambito non tutelato –evenienza peraltro molto probabile in considerazione del fatto che la cornice entro cui si pone l'assunto di partenza è quella del monitoraggio ambientale collegato alle procedure di VIA– ci si scontra con la mancanza di certezze. Per questa ipotesi le Regioni virtuose non hanno infatti dato un'indicazione netta circa il soggetto istituzionale al quale inviare le segnalazioni relative alla presenza di specie da *Black List* e quindi l'informazione acquisita risulta totalmente inutilizzabile.

Esempi ben diversi si trovano in realtà territoriali confinanti con le citate regioni italiane: la Repubblica e Cantone Ticino, ad esempio, propone un modulo *online* mediante il quale segnalare la presenza di specie alloctone invasive in un dato luogo, modulo che viene automaticamente inoltrato ai Dipartimenti che si occupano di ambiente e di agricoltura (Rep. Canton Ticino, s.d.). Questi a loro volta, sulla scorta dei risultati di una articolata indagine sulla situazione, stanno elaborando la strategia cantonale per gli organismi alloctoni invasivi. Nel frattempo procedono con attività di educazione ambientale rivolte ai cittadini e ad altri *stakeholder*; un bell'esempio è rappresentato dal foglio informativo "Smaltimento di neofite invasive" –diretto agli operatori comunali e ai professionisti di settore– che illustra le modalità di smaltimento dei residui vegetali a seconda della specie nonché le buone pratiche da adottare nei

confronti del materiale di sterro "contaminato" (Rep. Canton Ticino, 2013).

Proseguendo nella discussione, è del tutto evidente che il secondo punto del quadro amministrativo-gestionale –cioè quello che riguarda le risorse finanziarie necessarie per attivare le misure di lotta e verificarne la riuscita– è posto a valle della soluzione del primo punto dello stesso quadro: una volta individuati i soggetti pubblici cui compete gestire il tema degli organismi alloctoni invasivi a questi verranno assegnate le risorse finanziarie per le misure di lotta, che spesso si devono protrarre per anni e richiedono di essere supportate da buone regole comportamentali applicate da tutta la popolazione.

Tali buone regole comportamentali finalizzate alla prevenzione (delle invasioni e delle reinvasioni) dovranno riguardare moltissimi aspetti: dalla scelta delle essenze da piantare in giardino alla scelta dei piccoli animali da compagnia e loro destino, dalla gestione dei rifiuti vegetali alla collezione di semi durante viaggi in paesi esotici.

Non senza qualche preoccupazione, infatti, occorre rilevare che la prevenzione rispetto all'introduzione di specie esotiche –quantomeno vegetali– viene attualmente fatta coincidere con il controllo fitosanitario sia a livello comunitario che sovranazionale⁽³⁾ (UE, 2013c).

La prevenzione contro il rischio fitosanitario è basata su una complessa normativa internazionale che richiede che i Servizi Fitosanitari mettano in atto tutte le azioni necessarie per contrastare tale rischio: si tratta in prevalenza di procedure per l'importazione e l'esportazione di vegetali e prodotti

(3) http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_plants.htm

vegetali, e di attività di sorveglianza in campo secondo gli standard FAO ISPM (Food and Agriculture Organization; International Standards for Phytosanitary Measures)⁽⁴⁾.

Ma storie recenti insegnano che resta un rischio residuo riconducibile a una precisa modalità di potenziale penetrazione di specie aliene (eucariote e procariote): l'introduzione involontaria di specie sconosciute attraverso vettori autorizzati.

Il Coleottero *Anoplophora chinensis* Thomson, 1865 (tarlo asiatico) è stato introdotto in Italia attraverso importazione di bonsai infestati e il primo caso di attacco in pieno campo è stato segnalato nel 2000 in Lombardia; colpisce aceri, faggi, betulle, carpini, ippocastani, ontani, noccioli, platani, meli e peri⁽⁵⁾.

Il Lepidottero *Antispila oinophylla* Van Nieukerken & Wagner, 2012 è stato osservato sulle foglie dei vigneti in alcune zone del Veneto e del Trentino a partire dal 2006; si pensa sia arrivato in Italia allo stadio di larva o di pupa all'interno di tronchi o imballaggi in legno provenienti dal suo areale di diffusione originario (Nord America); l'infestazione è in fase di espansione per la scarsa conoscenza delle caratteristiche dell'infestante⁽⁶⁾.

È dell'inizio del 2014 la segnalazione della comparsa in una serra della Francia del Platelminia originario della Nuova Guinea *Platydemus manokwari* De Beauchamp, 1963: sembra che l'animale sia arrivato tramite piante da giardino importate. La sua pericolosità è insita nel suo regime alimentare: si nutre infatti di alcune componenti fondamentali della fauna edafica⁽⁷⁾.

Nel contrasto alle invasioni biologiche è in atto un fenomeno molto interessante: sia i ricercatori

che le istituzioni stanno chiedendo in varie forme l'aiuto dei cittadini, che vengono visti come sentinelle che vigilano sul territorio; qualunque iniziativa di contenimento o di eradicazione si deve infatti poggiare sulla conoscenza dell'ubicazione dei focolai di infestazione⁽⁸⁾.

All'interno del quadro scientifico è invece indispensabile rendere operative le valutazioni di rischio ecologico, che si pongono forzatamente a valle dell'individuazione della presenza di una nuova specie aliena in un certo territorio e sono finalizzate a rendere utili ed efficaci gli interventi di contenimento della potenziale invasione.

L'analisi del rischio comprende tutti i processi utili per determinare se una specie esotica può diventare invasiva, e quindi valuta la probabilità di ingresso, stabilizzazione ed espansione della specie in un determinato territorio.

La gestione del rischio comprende invece tutti i processi tesi a valutare le conseguenze biologiche ed economiche determinate dall'introduzione della specie nonché a determinare le opzioni gestionali idonee per prevenire l'espansione della specie e ridurre le ricadute.

La fase di analisi del rischio e quella di gestione compongono la valutazione del rischio; in tale contesto verrà valutata anche la "priorità" della specie in base all'invasività, alla diffusione attuale e alla potenziale efficacia e costo (ambientale e socio-economico) di un intervento precoce di eradicazione rispetto a interventi realizzati in una fase di invasione più avanzata (COREM, 2013).

Un ultimo spunto di riflessione sulle *Black List* riguarda la commercializzazione delle specie elencate: nell'Unione Europea eventuali restrizioni a livello di singolo Stato membro costituiscono

infatti un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno e un elemento perturbatore delle condizioni di concorrenza per i settori che usano o scambiano specie esotiche (UE, 2014).

Sul fronte vegetale, ad esempio, sono commercializzate specie quali *Acer negundo* Linnaeus 1753, *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Quercus rubra* Linnaeus 1753 e *Buddleja davidii* Franch. 1887, elencate sia dalla *Black List* lombarda che da quella piemontese.

Fra le undici specie animali elencate nella *Black List* lombarda, solo *Trachemys scripta elegans* Wied, 1839 è inserita nell'Allegato B del Regolamento CE 338/97 relativo al "Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione" (CITES); nel citato allegato sono comprese "le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità" (CE, 1997).

In pratica significa che è vietata l'importazione di *Trachemys scripta elegans* nei paesi dell'Unione Europea, ma i soggetti importati prima dell'entrata in vigo-

(4) <https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms>

(5) http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite/?=Redazione_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213305544054&pagename=DG_AGRWrapper

(6) <http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/difesa-colture-articles/nuovaspecie-lepidottero-fillominatore-vite11.html>

(7) <http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140304094833.htm>

(8) <http://www.infoflora.ch/it/flora/neofite/controllo-neofite.html>

re della normativa sono di libera detenzione; significa anche che, nel caso di nascite da questi esemplari, il proprietario ha l'obbligo di denuncia al Corpo Forestale dello Stato e –qualora intendesse cederle– ha l'obbligo di compilare il Registro di detenzione previsto dalla vigente normativa nazionale⁽⁹⁾.

Nel 2009 gli elenchi del CI-

TES sono stati sostituiti mediante Regolamento CE 407/2009; da allora fra gli Emydidae dell'Allegato B compaiono anche *Chrysemys picta* Schneider 1783, *Glyptemys insculpta* Le Conte 1830 e *Terrapene* sp. (UE, 2009).

A logica ne deriva che –almeno a livello lombardo, unica amministrazione regionale che ha deli-

berato una Lista Nera delle specie animali– andranno realizzate le rispettive analisi di rischio per valutare l'inserimento di queste specie nella *Black List* medesima.

(9) <http://www.aaweb.net/schedearticoli/schedatrachemyshtm#Legislazione>

BIBLIOGRAFIA

- CE, 1997. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* 1997R 0338- IT del 29.04.1999.
- COREM, 2013. Linee guida per la strategia di contrasto alle specie aliene invasive nei sistemi terrestri insulari nell'arcipelago toscano. Progetto COREM – Cooperazione delle Reti Ecologiche del Mediterraneo.
- EEA, 2012. The impacts of invasive alien species in Europe. EEA Technical report No 16/2012.
- EEA, 2013. Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. EEA Report No 1/2013.
- ISPRA, 2009. Indagine conoscitiva sulle iniziative finalizzate alla prevenzione, monitoraggio e mitigazione degli impatti delle specie aliene invasive in Italia. ISPRA Rapporto 91/2009
- L. 394/1991. Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge Quadro sulle aree protette. *G.U. n. 292 del 13/12/1991 S.O. n. 83*
- MATTM, 2009. Verso la strategia nazionale per la biodiversità. 2009. Esiti del tavolo tecnico - L'impatto delle specie aliene sugli ecosistemi: proposte di gestione. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2009 L.R. 45/2009 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina". *Bollettino Ufficiale n. 1, 5 gennaio 2010*.
- Regione Lombardia, 2008a. L.R. 10/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea". *Bollettino Ufficiale n. 14, 4 aprile 2008*.
- Regione Lombardia, 2008b. D.G.R. 7736/2008 "Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3 della Legge Regionale 10/2008". *Bollettino Ufficiale n. 33, 11 agosto 2008*.
- Regione Piemonte, 2012. D.G.R. 46-5100/2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione". *Bollettino Ufficiale n. 5, 31 gennaio 2013*.
- Rep. Canton Ticino, s.d. Modulo di contatto per segnalare specie alloctone invasive: https://www3.ti.ch/GENERALE/secure/modulo-Scrivici/scrivici.php?idUA=GENERALE_ORGANISMI_SAI (ultimo accesso 17/4/2014)
- Rep. Canton Ticino, 2013. Smaltimento delle neofite invasive. Foglio informativo – 2013. Repubblica e Cantone Ticino, Gruppo Lavoro Neobiota.
- Scovacicchi T., 2011-2012. Specie aliene: natura e valutazione del danno ambientale. Corsi di formazione per personale Ente Tutela Pesca (2011-2012). Materiali didattici
- UE, 2009. Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione del 14 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 123/3 del 19.5.2009*
- UE, 2011. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2011) 244 definitivo "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020". *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C88 del 19.03.2011*.
- UE, 2013a. Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L354/171 del 28.12.2013*.
- UE, 2013b. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. COM(2013) 620 final. Nota bene: oggi Regolamento n. 1143/2014, GU L317/35 del 4.11.2014.
- UE, 2013c. Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante". COM(2013)267 final; SWD (2013) 169 final.
- UE, 2014. Summaries of EU legislation: internal market. http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market (ultimo accesso 17/4/2014).